Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 23 settembre 1927 - ANNO V — Numero 220

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale: G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera; Libreria Minerva del sig. Cacopardo Fortunato.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — Buenos Aires: *Libreria Italiana Moderna*, Lavalle 485. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1931.**

LEGGE 2 giugno 1927, n. **1625.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, concernente modificazioni al R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, concernente modificazioni al R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1932.**

LEGGE 9 giugno 1927, n. **1626.**

Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle legioni libiche permanenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 227, che apporta modificazioni all'art. 22 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, per quanto riguarda la concessione delle licenze straordinarie per ragioni di privato interesse e di salute non dipendenti dal servizio ai componenti le legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e la cessazione dal servizio coloniale che alla licenza stessa può conseguire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1933.**

LEGGE 30 giugno 1927, n. **1627.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1934.

LEGGE 6 gennaio 1927, n. 1629.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1935.

LEGGE 21 luglio 1927, n. 1628.

Conversione in legge del R. decreto 23 settembre 1926, numero 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di L. 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1936.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1630.

Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità: l'impianto dei campi di fortuna per l'approdo e la partenza dei velivoli lungo le rotte aeree, le successive modificazioni da apportarsi ai campi di fortuna medesimi (come ampliamenti, riduzioni, spostamenti e simili) e le necessarie opere conseguenti.

L'impianto, la eventuale dismissione, e le modificazioni dei campi di fortuna vengono stabiliti, previo parere di apposita Commissione consultiva, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per ciascun campo di fortuna il decreto di cui sopra determina la località, ubicazione ed ampiezza, le eventuali modificazioni ed il termine entro il quale la esecuzione delle opere deve essere espletata.

Art. 2.

Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresì, con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la più conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso.

Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti Amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sarà aggregato alla suindicata Commissione consultiva.

Art. 3.

E' fatto obbligo alle Provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia dei campi di fortuna, compresi quelli già esistenti ed efficienti.

Art. 4.

In quanto siano applicabili, sono estesi alle Provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3:

1° gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, pel risanamento della città di Napoli;

2° il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato col R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

3° il capo VII del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290,

intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo.

Art. 5.

La Giunta arbitrale proposta dall'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, viene, per quanto riguarda i membri rappresentanti il Ministero dell'aeronautica, così composta:

un ingegnere, ufficiale del Genio aeronautico;

un ufficiale navigante dell'Arma aeronautica (ruolo combattente): membri effettivi;

un ingegnere, ufficiale del Genio aeronautico;

un ufficiale dell'Arma aeronautica (ruolo combattente): membri supplenti.

I suddetti membri saranno designati dal Ministro per l'aeronautica al presidente della competente Corte di appello.

Art. 6.

Per far fronte alle spese derivanti dagli obblighi loro imposti dalla presente legge, le Provincie, in caso di insufficienza di mezzi, possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare, per la somma strettamente necessaria, la sovraimposta fondiaria, anche oltre i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

Le Provincie trasmetteranno ogni anno, in doppio esemplare, al Ministero dell'interno, appena approvato il bilancio, e in ogni caso non più tardi del mese di maggio, la parte straordinaria del medesimo relativa alle entrate e alle spese di cui sopra. In caso di ritardo provvederà il prefetto a norma di legge.

Per il periodo transitorio indicato nell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, resta ferma la facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare le Provincie ad eccedere i limiti massimi della sovraimposta fondiaria, anche per gli obblighi derivanti alle Provincie stesse dalla presente legge.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica potrà eseguire ispezioni, semprechè lo riterrà opportuno, in ordine all'andamento dei lavori ed alla manutenzione dei campi di fortuna, comunicando, se del caso, le proprie osservazioni alle competenti Amministrazioni provinciali.

Art. 8.

I campi di fortuna e gli aeroporti di tutte le categorie sono soggetti a servitù aeronautica, con divieto assoluto a chiunque di aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, costruirvi opere in muratura, metallo o legno o altro materiale, eseguirvi chiusure con siepi o steccati, impiantarvi linee elettriche, aeree o filovie, stabilirvi depositi o coltivazioni di qualsiasi genere o di farvi altro che, a giudizio della Commissione consultiva prevista all'art. 1, possa ostacolare l'atterraggio o la partenza dei velivoli. In ogni caso le costruzioni, piantagioni e gli ostacoli in elevazione devono essere effettuati ad una distanza dai limiti esterni del campo di fortuna o degli aeroporti mai inferiore a 15 volte l'altezza dell'ostacolo stesso.

La coltivazione prativa può essere consentita dal medesimo Ministero subordinatamente a determinate condizioni.

Art. 9.

Sono altresì soggette a servitù aeronautica le zone di terreno adiacenti ai campi di fortuna ed agli aeroporti di tutte le categorie, per una estensione da determinarsi, caso per caso, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale servitù importa gli stessi divieti di cui al precedente articolo, salvo quelle eccezioni che il Ministro per l'aeronautica ritenesse di consentire.

L'estensione di cui sopra può, ove occorra, essere modificata con successivi decreti.

Lo stesso Ministro può disporre con suo decreto quelle demolizioni, opere e rimozioni che fossero ritenute necessarie.

Art. 10.

Agli effetti del precedente art. 8, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capi II e III del testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, modificate nel senso:

a) che i còmpiti affidati dalle disposizioni stesse al Ministero della guerra e ai dipendenti ufficiali ed impiegati, sono invece attribuiti al Ministero dell'aeronautica ed ai dipendenti ufficiali ed impiegati;

b) che, per la risoluzione dei contratti di locazione, per l'abbreviazione dei termini prescritti e per la indennità di espropriazione, sono da applicarsi gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1937.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. **1634**.
Ordinamento delle Scuole di ostetricia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare il funzionamento delle Scuole di ostetricia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono nelle Scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle Università e nelle Scuole di ostetricia istituite o che potranno essere istituite in città che non sono sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie.

Art. 2.

Con decreto Reale potranno essere istituite in città, che non sono sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche, Scuole di ostetricia, a totale carico di enti o di privati, che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese.

Art. 3.

Il personale delle Scuole di ostetricia comprende, oltre i professori-direttori, aiuti, assistenti, levatrici maestre e assistenti.

Il personale assegnato a ciascuna Scuola è stabilito dal relativo ruolo organico, approvato col decreto Reale di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Ai posti di professore-direttore si provvede con nomina per concorso, o per trasferimento.

Per i concorsi, i trasferimenti, gli incarichi e le supplenze si segue la procedura stabilita per le cattedre universitarie, e le relative proposte devono essere fatte dalla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cui compete la vigilanza sulla Scuola.

La nomina è fatta per un triennio e può essere definitivamente confermata con le norme fissate per la stabilità dei professori universitari. Il trasferimento è ammesso soltanto da Scuola a Scuola.

Ai professori delle Scuole autonome si applicano, in quanto è possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari.

Art. 5.

Gli aiuti e gli assistenti sono assunti in seguito a concorso per esame con le norme vigenti per il personale assistente universitario. Gli atti relativi si svolgono presso l'Università cui compete la vigilanza sulla Scuola.

Per la nomina delle levatrici maestre e assistenti si seguono le norme stabilite per il personale tecnico universitario.

Art. 6.

Possono essere inscritte come alunne alle Scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguita la licenza complementare oppure l'ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'istituto tecnico o magistrale o alla 4ª classe del ginnasio.

Possono inoltre essere inscritte le donne che abbiano superato gli esami del corso integrativo di avviamento professionale.

Le candidate non fornite di alcuno dei detti titoli di studio devono superare un esame di ammissione sul programma per la licenza complementare.

Art. 7.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di levatrice dura tre anni.

Art. 8.

Presso le Scuole di ostetricia possono essere costituiti corsi pratici della durata di almeno un mese e corsi di perfezionamento della durata di un anno. A detti corsi possono essere inscritte le levatrici già diplomate.

Art. 9.

Le tasse e sopratasse per le Scuole di ostetricia sono le seguenti:

Tassa di immatricolazione, L. 100.
Tassa annua di inscrizione, L. 200.
Sopratassa annua di esami, L. 75.
Tassa di diploma, L. 100.
Sopratassa di diploma, L. 100.
Tassa di inscrizione per il corso pratico, L. 50.
Tassa di inscrizione per il corso di perfezionamento, L. 500.

Art. 10.

Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione e le sopratasse di esami sono devolute, per le Scuole annesse a Università, all'Università, e per le Scuole non annesse a Università, alle Scuole stesse.

Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione sono destinate per le spese di funzionamento delle Scuole; le sopratasse di esami sono destinate per propine ai componenti delle Commissioni esaminatrici, in quote uguali. La tassa di diploma va all'Erario.

Art. 11.

Per gli atti di competenza delle Scuole di ostetricia sono dovuti i diritti di segreteria stabiliti dalla tabella *H* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

I diritti di segreteria sono devoluti, per le Scuole annesse a Università, all'Università, e per le Scuole non annesse a Università, alle Scuole stesse.

Art. 12.

Per le Scuole di ostetricia esistenti nelle città di Aquila, Catanzaro, Novara, Venezia, Verona e Trieste restano fermi gli obblighi che disposizioni o convenzioni pongano a carico dello Stato o altri Enti per il mantenimento delle Scuole medesime.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1938.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1635.

Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 3 marzo 1889, n. 5994 (serie 3ª);

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze circa il servizio degli scambi internazionali previsti dalle convenzioni firmate a Bruxelles il 15 marzo 1886;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale per le accademie e biblioteche è incaricata di ricevere e ricambiare i documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 3 marzo 1889, n. 5994 (serie 3ª).

Art. 2.

Per le mansioni inerenti al servizio di cui all'art. 1 del presente decreto saranno addetti alla Direzione generale per le accademie e biblioteche un funzionario del gruppo *A* del ruolo delle biblioteche pubbliche governative di grado non inferiore al 9°, due impiegati del gruppo *B* o del gruppo *C* e due agenti subalterni, tutti del ruolo medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 77. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1624.

Variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nei bilanci delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 16 giugno 1927, nn. 942 e 943;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre talune variazioni agli stanziamenti dei bilanci delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, e delle poste e telegrafi, per il 1927-28, e le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della entrata, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono apportate le diminuzioni per ciascuno indicate:

Cap. n. 25. - Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private, ecc.	— L.	228,000,000
Cap. n. 125. - Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui, ecc. . . .	— »	3,400,000
Totale . . .	— L.	231,400,000

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in quello dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi sono apportate le variazioni di cui, rispettivamente, alle annesse tabelle *A* e *B*, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 72. — SIROVICH.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni al bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1927-28.

a) ENTRATA.

Variazioni in aumento:

Cap. n. 12. — Proventi eventuali		+ L	1,000,000
A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa, ecc.	5,000,000		
C) Multe inflitte per ritardata consegna, ecc. . . . . +	3,000,000		
E) Diversi . . —	2,000,000		
Cap. n. 18. — Ricuperi di carattere generale:			
A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori, ecc. . +	15,000,000		
F) Tasse d'esercizio per raccordi, ecc. . . . . —	4,000,000		
		+ »	11,000,000
Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione ai soli effetti dei residui). — Sfruttamento boschi in Italia			*per memoria*

Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione). — Ricupero di somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti delle ex gestioni austriache e ad agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1972) . . . . *per memoria*

Totale degli aumenti . . . + L. 12,000,000

Variazioni in diminuzione:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete	—	L.	576,250,000
Cap. n. 3. — Prodotti della navigazione dello Stretto di Messina	—	»	1,900,000
Cap. n. 7. — Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	—	»	3,000,000
Cap. n. 8. — Prodotti per servizi accessori .	—	»	2,000,000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	—	»	10,000,000
Cap. n. 19. — Ricuperi dei servizi	—	»	10,000,000
Cap. n. 37. — Forniture ai servizi	—	»	200,000,000
Totale delle diminuzioni	—	L.	803,150,000

b) SPESA.

Variazioni in aumento:

Cap. n. 16. — Manutenzione della linea (gruppo Sicilia)	+	L.	500,000
Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	+	»	1,000,000
Cap. n. 33. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	+	»	2,000,000
Cap. n. 37 (modificata la denominazione). — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	+	»	600,000
Cap. n. 45. — Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	+	»	20,000,000
Cap. n. 55. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna, ecc.	+	»	8,000,000
Cap. n. 59-*bis* (di nuova istituzione ai soli effetti dei residui). — Sovvenzione alla gestione boschi in Albania			*per memoria*
Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione ai soli effetti dei residui). — Sfruttamento boschi in Italia			*per memoria*
Cap. n. 84-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni provvisorie ad agenti delle ex gestioni austriache e ad agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1972)			*per memoria*
Totale degli aumenti . . .	+	L.	32,100,000

Variazioni in diminuzione:

Cap. n. 1. — Personale (Direzione generale) .	—	L.	1,000,000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale)	—	»	1,000,000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento e traffico)	—	»	44,000,000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti .	—	»	3,000,000
Cap. n. 5. — Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni	—	»	7,000,000
Cap. n. 7. — Personale (Servizio materiale e trazione)	—	»	26,000,000
Cap. n. 8. — Forniture, spese ed acquisti .	—	»	180,000,000
Combustibile . . . . — 182,000,000			
Diverse . . . . . + 2,000,000			
Cap. n. 9. — Manutenzione del materiale rotabile	—	»	50,000,000
Cap. n. 10. — Personale (Servizio lavori) .	—	»	25,000,000
Cap. n. 12. — Manutenzione della linea .	—	»	37,000,000
Cap. n. 13. — Personale (linee secondarie) .	—	L.	1,000,000
Cap. n. 14. — Forniture, spese ed acquisti .	—	»	1,000,000
Cap. n. 15. — Manutenzione materiale rotabile	—	»	150,000
Cap. n. 17. — Personale (Navigazione Stretto di Messina)	—	»	300,000
Cap. n. 18. — Forniture, spese ed acquisti .	—	»	500,000
Cap. n. 19. — Contributo al fondo pensioni e sussidi (R. decreto 23 marzo 1924, n. 498) . .	—	»	5,000,000
Cap n. 22. — Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »	—	»	1,000,000
Cap. n. 24. — Gratificazioni al personale . .	—	»	2,500,000
Cap. n. 35. — Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre Amministrazioni	—	»	3,800,000
Cap. n. 36. — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie per i servizi coi loro treni . . .	—	»	2,000,000
Cap. n. 50. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	—	»	4,000,000
Cap. n. 59. — Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione	—	»	228,000,000
Cap. n. 71. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	—	»	200,000,000
Totale delle diminuzioni . . .	—	L.	823,250,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1927-28.

a) ENTRATA.

Variazioni in diminuzione:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	—	L.	30,000,000
Cap. n. 10. — Telegrafi	—	»	6,150,000
Totale . . .	—	L.	36,150,000

b) SPESA.

Variazioni in diminuzione:

Cap. n. 38. — Spese di trasporto delle corrispondenze, ecc.	—	L.	200,000
Cap. n. 39. — Esercizio della posta pneumatica	—	»	200,000
Cap. n. 42. — Spese di mantenimento di carrozze postali, ecc.	—	»	50,000
Cap. n. 64. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc., per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica . . .	—	»	1,500,000
Cap. n. 65. — Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, ecc. .	—	»	5,000,000
Cap. n. 72. — Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche, ecc. .	—	»	100,000
Cap. n. 93. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus . .	—	»	100,000
Totale . . .	—	L.	7,150,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1940.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1636.

Rettifica dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 493, col quale furono fissati i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduti i nuovi elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Napoli, in base alle scuole classificate e provvisorie esistenti nei Comuni suddetti alla data del 1° gennaio 1924;

Considerato che per alcuni dei Comuni medesimi fu calcolato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono variati come nell'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 14 gennaio 1926, n. 493, è rettificato come all'unito elenco soltanto per i Comuni in quest'ultimo compresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 78. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 14 gennaio 1926, n. 493			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di NAPOLI.						
1	Caivano	30	800	24.000	31	800	24.800
2	Massalubrense	20	»	16.000	21	»	16.800
3	Meta	10	»	8.000	11	»	8.800
4	Pianura	11	»	8.800	12	»	9.600
5	Resina	34	»	27.200	36	»	28.800
6	San Giuseppe Vesuviano	27	»	21.600	28	»	22.400
7	Somma Vesuviana	26	»	20.800	27	»	21.600
	Totali	158		126.400	166		132.800
	II. — Provincia di CASERTA.						
1	Alvito	16	800	12.800	17	800	13.600
2	Caiazzo	14	»	11.200	15	»	12.000
3	Campodimele	3	»	2.400	4	»	3.200
4	Campoli Appennino	3	»	2.400	4	»	3.200
5	Carbonara di Nola	2	»	1.600	3	»	2.400
6	Cassino	41	»	32.800	42	»	33.600
7	Cicciano	10	»	8.000	11	»	8.800
8	Ciorlano	2	»	1.600	3	»	2.400
9	Colfelice	—	—	—	4	»	3.200
10	Esperia	12	800	9.600	13	»	10.400
11	Fondi	22	»	17.600	23	»	18.400
12	Gioia Sannitica	8	»	6.400	9	»	7.200
13	Lenola	6	»	4.800	7	»	5.600
14	Picinisco	7	»	5.600	9	»	7.200
15	Pontecorvo	24	»	19.200	27	»	21.600
16	Ponza	13	»	10.400	15	»	12.000
17	Pratella	4	»	3.200	5	»	4.000
18	Rocca d'Arce	8	»	6.400	4	»	3.200
19	Roccaromana	4	»	3.200	5	»	4.000
20	Roccasecca	16	»	12.800	17	»	13.600
21	Ruviano	5	»	4.000	6	»	4.800
22	S. Maria a Vico	12	»	9.600	13	»	10.400
23	Santa Maria Capua Vetere	33	»	26.400	35	»	28.000
24	SS. Cosmo e Damiano	7	»	5.600	8	»	6.400
25	Sessa Aurunca	52	»	41.600	55	»	44.000
26	Sora	33	»	26.400	35	»	28.000
27	Sparanise	9	»	7.200	10	»	8.000
28	Succivo	8	»	6.400	9	»	7.200
29	Trentola	5	»	4.000	6	»	4.800
30	Viticuso	2	»	1.600	3	»	2.400
	Totali	381		304.800	417		333.600

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 14 gennaio 1926, n. 493			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	III. — Provincia di SALERNO.						
1	Albanella	5	800	4.000	6	800	4.800
2	Altavilla Silentina	8	»	6.400	9	»	7.200
3	Amalfi	17	»	13.600	13	»	10.400
4	Bracigliano	5	»	4.000	6	»	4.800
5	Campagna	14	»	11.200	15	»	12.000
6	Casalbuono	4	»	3.200	5	»	4.000
7	Casalvelino	5	»	4.000	6	»	4.800
8	Castel San Giorgio	13	»	10.400	14	»	11.200
9	Colle di Bulgheria	4	»	3.200	5	»	4.000
10	Eboli	28	»	22.400	32	»	25.600
11	Giffoni Valle Piana	13	»	10.400	14	»	11.200
12	Laviano	3	»	2.400	4	»	3.200
13	Moio della Civitella	2	»	1.600	3	»	2.400
14	Montecorvino Rovella	16	»	12.800	14	»	11.200
15	Padula	14	»	11.200	15	»	12.000
16	Pagani	21	»	16.800	22	»	17.600
17	Pellezzano	13	»	10.400	14	»	11.200
18	Rocca d'Aspide	14	»	11.200	13	»	10.400
19	San Cipriano Picentino	7	»	5.600	8	»	6.400
20	San Marzano sul Sarno	6	»	4.800	7	»	5.600
21	Scafati	31	»	24.800	34	»	27.200
22	Siano	7	»	5.600	8	»	6.400
23	Teggiano	12	»	9.600	13	»	10.400
24	Vallo della Lucania	9	»	7.200	10	»	8.000
	Totali	271		216 800	290		232.000
	IV. — Provincia di AVELLINO.						
1	Accadia	8	800	6.400	9	800	7.200
2	Andretta	12	»	9.600	13	»	10.400
3	Bonito	5	»	4.000	6	»	4.800
4	Calitri	16	»	12.800	17	»	13.600
5	Carife	8	»	6.400	9	»	7.200
6	Castel Baronia	5	»	4.000	6	»	4.800
7	Castelfranci	8	»	6.400	9	»	7.200
8	Frigento	10	»	8.000	11	»	8.800
19	Gesualdo	8	»	6.400	9	»	7.200
10	Lauro	8	»	6.400	9	»	7.200
11	Lioni	14	»	11.200	15	»	12.000
12	Montefalcione	8	»	6.400	10	»	8.000
13	Montemarano	9	»	7.200	10	»	8.000
14	Pietrastornina	9	»	7.200	10	»	8.000
15	Roccabascerana	9	»	7.200	10	»	8.000
16	Rocchetta Sant'Antonio	9	»	7.200	10	»	8.000
17	San Michele di Serino	3	»	2.400	4	»	3.200
18	Sant'Angelo de' Lombardi	20	»	16.000	21	»	16.800
	***Segue* IV. — Provincia di AVELLINO.**						
19	Santa Paolina	6	800	4.800	4	800	3.200
20	Sant'Arcangelo Trimonte	3	»	2.400	4	»	3.200
21	Solofra	12	»	9.600	13	»	10.400
22	Teora	8	»	6.400	9	»	7.200
23	Torella de' Lombardi	5	»	4.000	6	»	4.800
	Totali	203		162.400	224		179.200
	V. — Provincia di BENEVENTO.						
1	Bucciano	2	800	1.600	3	800	2.400
2	Campolattaro	4	»	3.200	3	»	2.400
3	Foiano di Valfortore	2	»	1.600	3	»	2.400
4	Fragneto l'Abate	3	»	2.400	4	»	3.200
5	Montesarchio	17	»	13.600	18	»	14.400
6	Pannarano	7	»	5.600	8	»	6.400
7	San Bartolomeo in Galdo	17	»	13.600	18	»	14.400
8	San Lucio	9	»	7.200	10	»	8.000
9	San Marco dei Cavoti	9	»	7.200	10	»	8.000
10	San Martino Sannita	5	»	4.000	6	»	4.800
11	San Salvatore Telesino	10	»	8.000	12	»	9.600
12	Sant'Agata dei Goti	14	»	11.200	16	»	12.800
13	Tocco Caudio	3	»	2.400	4	»	3.200
	Totali	102		81.600	115		92.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1941.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1639.

5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 12 agosto 1927, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTÀ,

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberata la concessione, all'Ente nazionale « L'Italica », di un contributo di L. 500,000, per l'impianto, al Cairo, di un Conservatorio di musica italiano, nonchè di altri contributi, per complessive L. 75,000, per l'Esposizione del libro italiano in Buenos-Ayres ed a favore della Associazione italo-americana in Roma.

Agli stanziamenti di bilancio relativi si provvede, secondo la deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili lire 28,651,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di L. 575,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 320-*quater* (di nuova istituzione nella sottorubrica « Spese diverse »). - Contributo dello Stato all'Ente nazionale « L'Italica » per l'impianto, al Cairo, di un Conservatorio italiano di musica . . . . L. 500,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 53-*bis* (di nuova istituzione). - Contributi all'Esposizione del libro italiano in Buenos-Ayres ed alla Associazione italo-americana in Roma . . . . » 75,000

L. 575,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 81. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1942.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1637.

Provvedimenti per il riparto delle spese per gli Archivi provinciali di Aquila, Bari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Lecce, Potenza, Siracusa e Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 gennaio e 28 luglio 1866, nn. 2784 e 3160, nonchè il R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1328;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le spese pel mantenimento degli Archivi provinciali di Aquila, Bari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Lecce, Potenza, Siracusa e Teramo sono ripartite tra le Provincie alle quali, in dipendenza del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sono stati attribuiti i Comuni che costituivano le preesistenti circoscrizioni, in ragione, rispettivamente, della popolazione e del contingente principale d'imposta fondiaria dei Comuni stessi, ponendo a carico di ciascuna Provincia la metà della somma delle quote risultanti da tali reparti.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per il riparto delle spese di mantenimento dell'Archivio provinciale di Caserta tra le provincie di Frosinone, Benevento, Campobasso, Roma e Napoli.

Art. 2.

Le spese pel mantenimento degli Archivi indicati nell'articolo 1 saranno anticipate dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'Archivio, salvo rivalsa verso le altre delle quote ad esse spettanti, a termini del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1328.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V,
Atti del Governo, registro 264, foglio 79. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1943.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1640.

Variazioni compensative nella entrata e nella spesa del bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità, assoluta ed urgente, di provvedere ad alcune variazioni nel bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1926-27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1926-1927, sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Art. n. 1. - Proventi doganali	+	L.	5,000,000 —
Art. n. 2. - Proventi postali e radiotelegrafici	+	»	30,000 —
Art. n. 5. - Entrate diverse	—	»	400,000 —
Art. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). - Entrate residue del cessato Commissariato dell'Oltre Giuba	+	»	1,861,582.06
		L.	6,491,582.06

Spesa:

In aumento:

Art. n. 1. - Personale di ruolo, ecc.	L.	130,000 —
Art. n. 2. - Personale straordinario, ecc.	»	10,000 —
Art. n. 3. - Personale indigeno - Assegni	»	700,000 —
Art. n. 4. - Indennità varie e rimborso, ecc.	»	200,000 —
Art. n. 13. - Spese postali, ecc.	»	120,000 —
Art. n. 15. - Acquisto e manutenzione di mobili, ecc.	»	130,000 —
Art. n. 26. - Spese per sperimentazione tecnico-economica, ecc.	»	280,000 —
Art. n. 29. - Servizi delle comunicazioni, ecc.	»	700,000 —
Art. n. 30. - Manutenzione e riparazione di edifici, ecc.	»	550,000 —
Art. n. 33. - Distillatori e frigorifici	»	80,000 —
Art. n. 35. - Restituzione di tasse, ecc.	»	100,000 —
Art. n. 44. - Spese per opere pubbliche, ecc.	»	1,630,000 —
Art. n. 49-*bis*. (modificata la denominazione). - Spese dipendenti dal funzionamento e dalla liquidazione del cessato Commissariato generale dell'Oltre Giuba	»	1,861,582.06
	L.	6,491,582.06

Questo decreto ha vigore alla data del 30 giugno 1927 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, *foglio* 82. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1944.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1308.

Uniforme dell'avvocato generale erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. brevetto 17 marzo 1820, n. 1017;

Visto il R. decreto 12 marzo 1868 che stabilisce la divisa ufficiale ed i distintivi dei gradi dei funzionari ed impiegati dell'Amministrazione centrale (Ministeri);

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3264;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'avvocato generale erariale è data facoltà di fare uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, dell'uniforme descritta nelle annesse norme (Allegato *A*) e disegni (Allegato *B*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 31. — FERRETTI.

ALLEGATO A.

Norme e disegni per la uniforme dell'avvocato generale erariale.

Abito: Panno nero. Taglio a forma di marsina, a bavero diritto, aperta sul davanti, con una fila di nove bottoni in oro, convessi, fregiati della corona Reale tra due foglie di quercia. Bavero e paramani di velluto nero. Ricami in oro, con motivo di foglie di quercia, conformi agli annessi disegni.

Sottoveste: Panno bianco, con piccoli bottoni in oro.

Pantaloni: Panno nero: galloni in oro.

Cravatta: Bianca.

Cappello a feluca: Con coccarda nazionale e guarnizione in oro; penne di struzzo di color bianco.

Spadino: Dorato. Elsa di madreperla: coccia fregiata dello stemma Reale.

Cappotto: In panno nero; bottoni in oro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N.B. - L'allegato *B* verrà pubblicato nella sola Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1945.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1611.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bra.

N. 1611. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Bra.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1946.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1617.

Istituzione di una Regia agenzia consolare a Kiel in sostituzione del Regio consolato di seconda categoria soppresso.

N. 1617. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di seconda categoria a Kiel viene soppresso ed al suo posto è istituita una Regia agenzia consolare alla dipendenza del Consolato generale di Amburgo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1947.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1452.

Erezione in ente morale della Società di mutuo soccorso « Cassa prestiti e previdenza fra gli arsenalotti di Taranto » con sede in Taranto.

N. 1452. R. decreto 7 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Società di mutuo soccorso « Cassa prestiti e previdenza fra gli arsenalotti di Taranto », con sede in Taranto, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1927 - Anno V

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 18 settembre 1927, n. 50399 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione di convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 22 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.07	Oro	354.22
Svizzera	353.88	Belgrado	32.40
Londra	89.293	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	321.15	Norvegia	4.82
Belgio	2.56	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.372	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.90
Praga	54.50	Rendita 3,50 %	70.475
Romania	11.475	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Russia (Cervonetz)	93 —	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.79	Consolidato 5 %	82.25
Peso argentino carta	7.83	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.20
New York	18.358		
Dollaro Canadese	18.37		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti semigratuiti presso il Regio conservatorio femminile di Santa Caterina in Arezzo.

E' aperto il concorso per titoli a due posti semigratuiti.

Essi saranno assegnati, in ordine di preferenza: a giovinette rese inabili a causa della guerra; a orfane di militari caduti in guerra; a figlie di inabili a proficuo lavoro a causa della guerra; ad altre aspiranti.

La domanda, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al sottoscritto entro un mese dalla inserzione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, e dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti (in carta bollata e legalizzati): atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha meno di sei nè più di dodici anni; certificato di sana costituzione fisica; certificato di buona condotta, rilasciato dal capo d'istituto da cui la giovinetta proviene, o dal podestà se proviene da scuola privata o paterna; certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1926-27, con lo specchio dei voti riportati; dichiarazione del podestà sulla professione del padre, e sul numero, età, professione e grado di parentela delle persone che compongono la famiglia; certificato dell'agenzia delle imposte, da cui risulti l'ammontare delle tasse pagate dall'aspirante e dai suoi genitori; certificato di cittadinanza italiana.

L'aspirante potrà aggiungere ogni altro documento, che valga a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia.

Le orfane di guerra potranno presentare i suddetti certificati in carta libera, e la loro istanza dovrà pervenire al sottoscritto per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Il padre dell'aspirante, o chi ne fa le veci, dovrà presentare una dichiarazione con cui si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie.

Decadrà da ogni diritto la concessionaria che non entri nel Conservatorio entro il termine assegnatole.

Arezzo, 19 agosto 1927 - Anno V

Il presidente: GUIDO PALIOTTI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.